



TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE

IL GIUDICE

della causa n. 5557/2017 R.G.A.C., ha emesso la seguente

ORDINANZA

ritenuto che la provvisionale possa concedersi anche in assenza di delibazione alcuna intorno alla responsabilità (l'attore, pur avendo agito anche contro la conducente del veicolo, nel quale egli non si trovava, chiede, quale terzo trasportato, la condanna – oltre che di quella conducente – dell'assicuratore dell'automobile, nella quale egli viaggiava: e dirige l'istanza di provvisionale unicamente contro tale assicuratore);

considerato che la contraria opinione potrebbe fondarsi sulla lettera dell'art. 147, co. 2, cod. ass. priv., e dell'art. 5, l. 102/2006 (norma la quale, essendo posteriore al codice delle assicurazioni private, rimane applicabile nonostante l'abrogazione della l. 990/1969, cui pure, testualmente, per palese difetto di formulazione, si riferisce): disposizioni che richiedono la sussistenza di gravi elementi di responsabilità, in capo al conducente;

reputato, tuttavia, che ciò frustrerebbe, senza alcun razionale motivo, il fine dell'istituto regolato dall'art. 141 cod. ass. private, inteso a semplificare la procedura a vantaggio del terzo trasportato, e non a precludere al medesimo forme di tutela, quand'anche solo interinali: e, del resto, non sarebbe possibile ravvisare un pregiudizio per la controparte, la quale, all'esito del giudizio, comunque non otterrebbe alcuna pronuncia sulla responsabilità dell'uno o dell'altro dei conducenti;

precisato che, nella specie, la somma richiesta è pari al 30-50% di quanto preteso: e ciò lascia propendere per l'inutilità della verifica dello stato di bisogno e della dipendenza del medesimo dal sinistro, ben potendo una simile pretesa fondarsi sulla previsione del menzionato art. 5, l. 102/2006;

reputato, per ragioni di cautela, mancando una c.t.u. sull'entità del danno non patrimoniale, preferibile liquidare la provvisionale nel 30% di quanto risulta, assumendo l'esattezza del danno biologico permanente e temporaneo lamentati, secondo un calcolo da condursi alla stregua del criterio equitativo, costituito dai parametri previsti dalla c.d. tabella di Milano (senza incrementi per la personalizzazione, da riservare ad una successiva valutazione più approfondita);

rilevato che sono stati chiesti i termini, di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.: e, dunque, che occorre fissare l'udienza per assegnare i medesimi;

osservato, infine, che, trattandosi di procedimento meramente incidentale, sulle spese si provvederà col merito;

P.Q.M.

1. liquida, in favore di _____, ed a carico della ASSICURAZIONI S.P.A., una provvisionale pari ad euro 52.035,90, condannando la medesima ASSICURAZIONI S.P.A. a versare tale somma all'attore;

2. fissa udienza al 13 Giugno 2018, per la concessione dei termini, di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.;
3. rimette al merito ogni decisione sulle spese;
4. manda per la comunicazione.

Benevento, 24 Aprile 2018

IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO